

**COMUNE DI ROSTA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

---

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU**  
**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente
- **(N.B. lo stato di attuazione dei programmi e i termini per l'adozione della delibera di controllo e di salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stati prorogati al 30/09/2020 come si rileva anche da Faq n. 41 del 15 luglio 2020 con cui la Commissione Arconet ha chiarito la situazione decisa dalla Legge 77/2020 di conversione con modifiche ed integrazioni del decreto legge n. 34/2020 (decreto rilancio)).**

*L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

**Allegato n. 4/1  
al D.Lgs 118/2011**

## **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

### **4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali**

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

.....

- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, **deliberarsi da parte del** Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

**IL REVISORE UNICO**  
**Verbale n. 15 del 27/07/2020**  
**COMUNE DI ROSTA (TO)**

**Oggetto: Parere su assestamento generale**

|                 |
|-----------------|
| <b>PREMESSA</b> |
|-----------------|

In data 20/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione n. 43 (cfr. parere/verbale n. 18 del 19/12/2019).

In data 29/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione n. 6 (cfr. relazione/verbale n. 5 del 28.04.2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.484.383,26 così composto:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| fondi accantonati                 | per euro 565.375,96; |
| fondi vincolati                   | per euro 15.497,23;  |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 24.395,77;  |
| fondi disponibili                 | per euro 879.114,30. |

L'ente, avendo sfruttato la flessibilità accordata dal principio contabile in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità ha determinato l'importo da accantonare almeno pari a quello definito attraverso il metodo semplificato l'FCDE in sede di rendiconto 2018 facendo la media tra incassato ed accertato del quinquennio 2014-2018. Essendo tale possibilità però preclusa dal rendiconto 2019, in sede di approvazione non è emerso alcun disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi 2018 e 2019, per cui questo disavanzo che non esiste, conformemente ai dettami dell'art. 39 quater DL. 30 dicembre 2019 n. 162, non è stato previsto il recupero in anni successivi con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Ente, previo parere dell'Organo di Revisione.

Per rientrare nei parametri di legittimità, l'ente non avendo proceduto ad utilizzare le risorse accantonate nel Fondo anticipazioni liquidità per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità, non ha costituito, in sede di Rendiconto 2019, il fondo anticipazione di liquidità ai sensi del comma 1, art. 39-ter, D.L. n. 162/2019 e ss.mm.ii. Conformemente alla legislazione introdotta nel bilancio di previsione 2020-2022 non è stata prevista la quota del piano di ammortamento previsto.



Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2020 ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022 e contestuale variazione al documento unico di programmazione 2020-2022" ratificata con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 15/04/2020 (cfr parere /verbale n. 3 del 3/04/2020).
- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dell'1/04/2020 ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al documento unico di programmazione - emergenza COVID 19 - fondo di solidarietà alimentare" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2020 (cfr parere /verbale n. 4 del 9/04/2020).
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2020 ad oggetto "Terza variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e variazione al documento unico di programmazione" (cfr parere /verbale n. 6 del 28/04/2020).
- deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 3/06/2020 ad oggetto "Quarta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e contestuale variazione alla sezione operativa del documento unico di programmazione" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'1/07/2020 (cfr parere /verbale n. 8 del 29/06/2020).
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell'1/07/2020 ad oggetto "Quinta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e contestuale variazione alla sezione operativa del documento unico di programmazione" (cfr parere /verbale n. 9 del 29/06/2020).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta altresì, non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL, comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.:

Determinazione n. 78 del 15/04/2020;

Determinazione n. 87 del 5/05/2020;

Determinazione n. 96 del 20/05/2020.

L'ente non ha richiesto entro il 30 aprile anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160-

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, non ha adottato delibera di Giunta (dal 15 giugno 2020 ed entro il 07 luglio 2020) per richiedere alla CDP l'anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 195.000,00 con questa variazione di bilancio così composta:

|                                   |          |   |
|-----------------------------------|----------|---|
| fondi accantonati                 | per euro | 0,00;                                   |
| fondi vincolati                   | per euro | 0,00;                                   |
| fondi destinati agli investimenti | per euro | 0,00;                                   |
| fondi disponibili/liberi          | per euro | 195.000,00 (con la variazione odierna). |

L'Ente non ha applicato l'avanzo libero presunto ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. anche in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ma lo sta facendo con questa variazione di bilancio utilizzando l'avanzo libero applicandolo al bilancio dell'anno 2020 per euro 195.000,00 per finanziarie delle spese di manutenzione straordinaria del cimitero cittadino e le vie cittadine modificando la fonte, precedentemente indicata, delle entrate per concessioni edilizie; l'applicazione dell'avanzo libero quindi è avvenuto dopo aver approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 da cui risulta un avanzo di amministrazione libero di euro 879.114,30.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato con questa variazione non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Non si applica la normativa indicata di seguito perché l'ente non è in disavanzo da coprire:

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"* N.B. FAQ 40/2020 ARCONET: "L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma. La norma detta la



corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni". Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

Non è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui in precedenza non essendoci la fattispecie.

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</b><br/><b>SUL BILANCIO DELL'ENTE</b></p> |
|--|

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 26.279,85 per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. 36 dell'1/04/2020 ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di:

buoni spesa per generi alimentari per euro 23.279,85;

trasferimenti per interventi assistenziali per euro 3.000,00.

Sul sito comunale in amministrazione trasparente risulta pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'erogazione degli aiuti. (non sono stati pubblicati i nominativi; il responsabile del servizio amministrativo segreteria generale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale ha individuato la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Sempre secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha aperto un apposito conto corrente bancario per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

Sul conto sono pervenuti euro 6.655,00 che risultano impegnati attraverso l'acquisto di:

buoni spesa per generi alimentari per euro 5.520,15;

Residuano 1.134,85 da destinare con successivo bando.





Tale informazione è stata pubblicata sul sito.

L'ente in base all'art. 114 del DL.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro 14.537,51, in base all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 668,95.

L'emergenza sanitaria comporta, in genere, pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

Per comprendere gli impatti che ne derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i principali effetti, sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell'esercizio 2020 rispetto al trend dell'ultimo triennio 2017-2019:

| ENTRATE                | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 | Media triennio 2017-2019 | Previsione 2020 | Scostamento  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Addiz comunale Irpef   | € 337.666,02    | € 336.915,59    | € 354.458,37    | € 343.013,33             | € 320.000,00    | -€ 23.013,33 |
| IMU - TASI             | € 858.065,77    | € 826.769,69    | € 777.309,72    | € 820.715,06             | € 780.000,00    | -€ 40.715,06 |
| Imposta di soggiorno   | € -             | € -             | € -             | € -                      | € -             | € -          |
| COSAP/TOSAP            | € 14.483,30     | € 11.863,06     | € 13.136,62     | € 13.160,99              | € 13.000,00     | -€ 160,99    |
| TARI                   | € 729.254,00    | € 786.099,49    | € 784.731,98    | € 766.695,16             | € 791.416,00    | € 24.720,84  |
| Recupero evasione      |                 |                 |                 | € -                      |                 | € -          |
| Sanzioni Cds           | € 93.034,18     | € 346.180,47    | € 123.825,30    | € 187.679,98             | € 150.000,00    | -€ 37.679,98 |
| Proventi da parcheggio |                 |                 |                 | € -                      |                 | € -          |
| .....                  |                 |                 |                 | € -                      |                 | € -          |

note: per la tassa rifiuti nel 2020 inserito ruolo ad oggi.

Non inserita previsione di recupero evasione perché questa attività ad oggi è sospesa e sarà ripresa appena la norma statale lo consentirà.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Rosta il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme, in acconto, pari ad euro 52.869,68 da contabilità destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese mentre per euro 129.240 (cifra arrotondata) come saldo della somma da ripartire come da allegato A TABELLA COMPARTO Comuni al decreto direttoriale del 24.07.2020 del Ministero degli Interni Finanza locale.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 16 luglio 2020 ha definito criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

Il DL. 34/2020 ha previsto:

- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici,

degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, comporta un minor introito previsto per euro 2.230,00 (pari all'1 per mille della rata IMU di giugno dei D2 di competenza del comune);

- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, il minor introito dell'esonero viene stimato dal RSF in euro 650,00.

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e del COSAP quale somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope e indicate di seguito.

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune dei tre fondi stanziati dal DI 34/2020 a ristoro delle mancate entrate per Imu settore turistico, imposta/contributo di soggiorno/sbarco e Tosap/Cosap è così determinato:

- 1) somma di euro 1.615,19 a ristoro della cancellazione della prima rata 2020 dell'Imu relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, nonché agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (**articolo 177 del DI 34/2020**);
- 2) non ci sono somme a ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta e del contributo di soggiorno o del contributo di sbarco perché entrata non esistente per l'ente (**articolo 180 del DI 34/2020**);
- 3) somma di euro 1.723,69 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, esentati alle imprese di pubblico esercizio (**articolo 181 del DI n. 34**).

Delle operazioni sui mutui, l'ente non ha tenuto conto di variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa dell'esercizio 2020 perché non ha effettuato operazioni di rinegoziazione.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. non c'è la stampa del conto del bilancio alla data odierna perché ci sarà con la verifica degli equilibri;
- b. non c'è la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate perché ci sarà con la verifica degli equilibri;
- c. non c'è la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici perché ci sarà con la verifica degli equilibri;



- d. non c'è la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento perché ci sarà con la verifica degli equilibri;
- e. non c'è la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto perché ci sarà con la verifica degli equilibri;
- f. non c'è la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui perché ci sarà con la verifica degli equilibri;
- g. non c'è il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011 perché ci sarà con la verifica degli equilibri;
- h. non c'è il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale perché ci sarà con la verifica degli equilibri;
- i. il fondo di cassa alla data della presente variazione.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 22.07.2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza e di cassa;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016 che ad oggi non ce ne sono per i soggetti che hanno proceduto all'approvazione del rendiconto o bilancio d'esercizio ma si rinvia la verifica complessiva con la salvaguardia degli equilibri entro il 30.09.2020;
- per quanto riguarda il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici si segnala che data la dimensione dell'Ente, di regola le opere vengono realizzate, in funzione della copertura finanziaria, entro l'anno di riferimento del bilancio; le sole opere appaltate a fine anno confluiscono, con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui all'esercizio successivo con copertura attraverso Fondo Pluriennale Vincolato e normalmente si esauriscono nell'anno in cui sono state reimputate;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio si segnala la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge al momento la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016: si rinvia la verifica complessiva ed ulteriore entro 30.09.2020.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

*Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.*

*In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:*

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

*La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio*

precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

**N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»**

Nell'operazione di salvaguardia, pertanto, se deciso dall'ente, sarà previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità con importo da determinare, il Revisore Unico verificherà in tale situazione che le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) siano state rispettate dall'Ente (riportare gli indicatori relativi al rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento, non modificato con questa variazione di assestamento bilancio rispetto al suo valore determinato in sede di bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione, ora, prende atto che l'ente rinvia entro il 30.09.2020 a norma di legge la verifica degli equilibri e la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e al fine di verificare anche che gli equilibri del bilancio siano garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

*(nota 1: si rappresenta che, richiedendo l'art. 239 del TUEL un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è necessario il parere dell'Organo di revisione che sarà dato entro il 30.09.2020 e su richiesta dell'ente).*

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

| TITOLO | ANNUALITA' 2020 COMPETENZA  | BILANCIO ATTUALE    | VARIAZIONI +/-      | BILANCIO ASSESTATO  |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    | 37.060,00           |                     | 37.060,00           |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           | 258.596,79          |                     | 258.596,79          |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                | -                   | 195.000,00          | 195.000,00          |
|        | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              | -                   | -                   | -                   |
| 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.443.620,00        | -                   | 2.443.620,00        |
| 2      | Trasferimenti correnti  | 459.996,31          | 10.200,00           | 470.196,31          |
| 3      | Entrate extratributarie   | 477.080,00          |                     | 477.080,00          |
| 4      | Entrate in conto capitale   | 1.509.250,00        | - 176.500,00        | 1.332.750,00        |
| 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | -                   | -                   | -                   |
| 6      | Accensione prestiti   | -                   | -                   | -                   |
| 7      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 890.000,00          | -                   | 890.000,00          |
| 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 684.000,00          |                     | 684.000,00          |
|        | <b>Totale</b>   | <b>6.463.946,31</b> | <b>- 166.300,00</b> | <b>6.297.646,31</b> |
|        | <b>Totale generale delle entrate</b>                              | <b>6.759.603,10</b> | <b>28.700,00</b>    | <b>6.788.303,10</b> |
|        | Disavanzo di amministrazione                                      |                     |                     | -                   |
| 1      | Spese correnti  | 3.282.583,31        | 10.200,00           | 3.292.783,31        |
| 2      | Spese in conto capitale   | 1.817.846,79        | 18.500,00           | 1.836.346,79        |
| 3      | Spese per incremento di attività finanziarie                      | -                   | -                   | -                   |
| 4      | Rimborso di prestiti  | 85.173,00           | -                   | 85.173,00           |
| 5      | Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere             | 890.000,00          | -                   | 890.000,00          |
| 7      | Spese per conto terzi e partite di giro                           | 684.000,00          | -                   | 684.000,00          |
|        | <b>Totale generale delle spese</b>                                | <b>6.759.603,10</b> | <b>28.700,00</b>    | <b>6.788.303,10</b> |

| TITOLO | ANNUALITA' 2020 CASSA  | BILANCIO ATTUALE    | VARIAZIONI +/-      | BILANCIO ASSESTATO  |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | <b>FONDO DI CASSA</b>  | 1.685.360,31        |                     | 1.685.360,31        |
| 1      | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 3.155.407,67        |                     | 3.155.407,67        |
| 2      | <i>Trasferimenti correnti</i>  | 478.838,21          | 10.200,00           | 489.038,21          |
| 3      | <i>Entrate extratributarie</i>   | 533.428,30          |                     | 533.428,30          |
| 4      | <i>Entrate in conto capitale</i>   | 1.721.451,77        | - 176.500,00        | 1.544.951,77        |
| 5      | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>                      | -                   | -                   | -                   |
| 6      | <i>Accensione prestiti</i>   | -                   | -                   | -                   |
| 7      | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>                      | 890.000,00          |                     | 890.000,00          |
| 9      | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>                         | 728.339,33          |                     | 728.339,33          |
|        | <b>Totale</b>  | <b>7.507.465,28</b> | <b>- 166.300,00</b> | <b>7.341.165,28</b> |
|        | <b>Totale generale delle entrate</b>                                     | <b>9.192.825,59</b> | <b>- 166.300,00</b> | <b>9.026.525,59</b> |
| 1      | <i>Spese correnti</i>  | 3.620.764,72        | 970,00              | 3.621.734,72        |
| 2      | <i>Spese in conto capitale</i>   | 2.112.667,35        | 18.500,00           | 2.131.167,35        |
| 3      | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>                      | -                   | -                   | -                   |
| 4      | <i>Rimborso di prestiti</i>  | 85.173,00           |                     | 85.173,00           |
| 5      | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>             | 890.000,00          |                     | 890.000,00          |
| 7      | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>                           | 856.885,26          |                     | 856.885,26          |
|        | <b>Totale generale delle spese</b>                                       | <b>7.565.490,33</b> | <b>19.470,00</b>    | <b>7.584.960,33</b> |
|        | <b>SALDO DI CASSA</b>  | <b>1.627.335,26</b> | <b>- 185.770,00</b> | <b>1.441.565,26</b> |

| TITOLO | ANNUALITA' 2021<br>COMPETENZA   | BILANCIO<br>ATTUALE | VARIAZIONI<br>+/- | BILANCIO<br>ASSESTATO |
|--------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
|        | Fondo pluriennale vincolato<br>per spese correnti                       | -                   | -                 | -                     |
|        | Fondo pluriennale vincolato<br>per spese in conto capitale              | -                   | -                 | -                     |
|        | Utilizzo avanzo di<br>Amministrazione                                   |                     |                   |                       |
|        | - di cui avanzo vincolato<br>utilizzato anticipatamente                 |                     |                   |                       |
| 1      | Entrate correnti di natura<br>tributaria, contributiva e<br>perequativa | 2.429.000,00        |                   | 2.429.000,00          |
| 2      | Trasferimenti correnti  | 377.360,00          | 15.000,00         | 392.360,00            |
| 3      | Entrate extratributarie   | 468.620,00          |                   | 468.620,00            |
| 4      | Entrate in conto capitale   | 1.154.000,00        |                   | 1.154.000,00          |
| 5      | Entrate da riduzione di attività<br>finanziarie                         | -                   | -                 | -                     |
| 6      | Accensione prestiti   | -                   | -                 | -                     |
| 7      | Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere                         | -                   | -                 | -                     |
| 9      | Entrate per conto terzi e<br>partite di giro                            | 684.000,00          |                   | 684.000,00            |
|        | <b>Totale</b>   | <b>5.112.980,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>5.127.980,00</b>   |
|        | <b>Totale generale delle entrate</b>                                    | <b>5.112.980,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>5.127.980,00</b>   |

|   |  |                     |                  |                     |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|
|   | Disavanzo di amministrazione                             | -                   | -                | -                   |
| 1 | Spese correnti   | 3.144.355,00        | 15.000,00        | 3.159.355,00        |
| 2 | Spese in conto capitale                                  | 1.204.000,00        | -                | 1.204.000,00        |
| 3 | Spese per incremento di<br>attività finanziarie          | -                   | -                | -                   |
| 4 | Rimborso di prestiti                                     | 80.625,00           | -                | 80.625,00           |
| 5 | Chiusura anticipazioni da<br>istituto Tesoriere/Cassiere | -                   | -                | -                   |
| 7 | Spese per conto terzi e partite<br>di giro               | 684.000,00          | -                | 684.000,00          |
|   | <b>Totale generale delle spese</b>                       | <b>5.112.980,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>5.127.980,00</b> |



| TITOLO | ANNUALITA' 2022<br>COMPETENZA                                     | BILANCIO<br>ATTUALE | VARIAZIONI<br>+/- | BILANCIO<br>ASSESTATO |
|--------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    | -                   | -                 | -                     |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           | -                   | -                 | -                     |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                     |                   |                       |
|        | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                     |                   |                       |
| 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.429.000,00        |                   | 2.429.000,00          |
| 2      | Trasferimenti correnti  | 373.440,00          | 15.000,00         | 388.440,00            |
| 3      | Entrate extratributarie   | 468.620,00          | -                 | 468.620,00            |
| 4      | Entrate in conto capitale   | 130.000,00          | -                 | 130.000,00            |
| 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | -                   | -                 | -                     |
| 6      | Accensione prestiti   | -                   | -                 | -                     |
| 7      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | -                   | -                 | -                     |
| 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 684.000,00          | -                 | 684.000,00            |
|        | <b>Totale</b>   | <b>4.085.060,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>4.100.060,00</b>   |
|        | <b>Totale generale delle entrate</b>                              | <b>4.085.060,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>4.100.060,00</b>   |

|   |   |                     |                  |                     |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
|   | Disavanzo di amministrazione                          |                     |                  | -                   |
| 1 | Spese correnti  | 3.229.423,00        | 15.000,00        | 3.244.423,00        |
| 2 | Spese in conto capitale                               | 130.000,00          | -                | 130.000,00          |
| 3 | Spese per incremento di attività finanziarie          | -                   | -                | -                   |
| 4 | Rimborso di prestiti                                  | 41.637,00           | -                | 41.637,00           |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere | -                   | -                | -                   |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro               | 684.000,00          | -                | 684.000,00          |
|   | <b>Totale generale delle spese</b>                    | <b>4.085.060,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>4.100.060,00</b> |

Le variazioni sono così riassunte:

| 2020                           |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Minori spese (programmi)       | 9.430,00          |
| Minore FPV spesa (programmi)   | 0,00              |
| Maggiori entrate (tipologie)   | 28.700,00         |
| Avanzo di amministrazione      | 195.000,00        |
| <b>TOTALE POSITIVI</b>         | <b>233.130,00</b> |
| Minori entrate (tipologie)     | 195.000,00        |
| Maggiori spese (programmi)     | 38.130,00         |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | 0,00              |
| <b>TOTALE NEGATIVI</b>         | <b>233.130,00</b> |

| 2021                           |                  |
|--------------------------------|------------------|
| FPV entrata                    | 0,00             |
| Minori spese (programmi)       | 0,00             |
| Minore FPV spesa (programmi)   | 0,00             |
| Maggiori entrate (tipologie)   | 15.000,00        |
| Avanzo di amministrazione      |                  |
| <b>TOTALE POSITIVI</b>         | <b>15.000,00</b> |
| Minori entrate (tipologie)     | 0,00             |
| Maggiori spese (programmi)     | 15.000,00        |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | 0,00             |
| <b>TOTALE NEGATIVI</b>         | <b>15.000,00</b> |

| 2022                           |                  |
|--------------------------------|------------------|
| FPV entrata                    | 0,00             |
| Minori spese (programmi)       | 0,00             |
| Minore FPV spesa (programmi)   | 0,00             |
| Maggiori entrate (tipologie)   | 15.000,00        |
| Avanzo di amministrazione      |                  |
| <b>TOTALE POSITIVI</b>         | <b>15.000,00</b> |
| Minori entrate (tipologie)     | 0,00             |
| Maggiori spese (programmi)     | 15.000,00        |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | 0,00             |
| <b>TOTALE NEGATIVI</b>         | <b>15.000,00</b> |

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;




L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA 2020                    | COMPETENZA 2021                    | COMPETENZA 2022                    |
|--|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     |  | 1685360,31                         |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) |  | 37.060,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 3.390.896,31<br>0,00               | 3.289.980,00<br>0,00               | 3.286.060,00<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>  | (-) |  | 3.292.783,31<br>0,00<br>110.500,00 | 3.159.355,00<br>0,00<br>110.500,00 | 3.244.423,00<br>0,00<br>110.500,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) |  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                   | (-) |  | 85.173,00<br>0,00<br>0,00          | 80.625,00<br>0,00<br>0,00          | 41.637,00<br>0,00<br>0,00          |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   |     |  | 50.000,00                          | 50.000,00                          | 0,00                               |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |  |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup><br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |  | 0,00<br>0,00                       | -                                  | -                                  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) |  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(3)</sup></b>  |     |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |  | <b>50.000,00</b>                   | <b>50.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                        |



|   |     |  |                      |                      |                    |
|---|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>  | (+) |  | 195.000,00           | -                    | -                  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) |  | 258.596,79           | 0,00                 | 0,00               |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 1.332.750,00         | 1.154.000,00         | 130.000,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   | (-) |  | 1.836.346,79<br>0,00 | 1.204.000,00<br>0,00 | 130.000,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                      |                      |                    |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>-50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  |                      |                      |                    |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(6)</sup>:</b>  |     |  |                      |                      |                    |
| Equilibrio di parte corrente (O)  |     |  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00               |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)  | (-) |  | 0,00                 |                      |                    |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   |     |  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00               |

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione non viene rilevata perché l'ente provvederà alla relativa analisi in sede di salvaguardia degli equilibri con scadenza prorogata al 30.09.2020 dal DL 34/2020 (decreto rilancio).

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto di questa variazione di assestamento generale di bilancio.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

### considerato

- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 sarà verificata, se è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019, essendo gli equilibri rinviati, entro il 30.09.2020 dalla Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 con mm.ii.;

### visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 22.07.2020 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

### verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione proposta;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 22.07.2020 come da attestazione della RSF;

### dato atto

- che il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all'art. 166 del D.lgs. 267/2000 essendo lo stanziamento di € 13.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali quantificate in € 5.762.132,07;
- che non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 nel 2020, 16.330,00 nel 2021 e 18.569,00 nel 2020 superiore allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione ammontano rispettivamente ad € 3.292.783,31 nel 2020, 3.159.355,00 nel 2021 e 3.244.423,00 nel 2022;

- che il fondo crediti di dubbia esigibilità con questa variazione non deve essere aggiornato in quanto le entrate sono costituite da maggiori entrate in conto capitale e correnti che non rientrano per loro natura nell'accantonamento a tale fondo;
- che con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa e la sezione investimenti e fonti di finanziamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022.
- Che sono state rispettate le norme contenute nel T.U. approvato con D.lgs. n. 267/00 ed in particolare gli articoli 193, per quanto di competenza, e 187;
- Che è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione proposta, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che in conseguenza delle allegate variazioni il bilancio pareggia per l'anno 2020 in €. 6.788.303,10, in € 5.127.980,00 per il 2021 e in € 4.100.060,00 per il 2022;

**esprime**

**parere favorevole** sulla variazione di assestamento generale di bilancio di previsione proposta per il triennio 2020-2022.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 27.07.2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(MAZZA Elpidio)

